

SCHEDA TECNICA DI MISURA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI SUL PROGRAMMA FESR 2021-2027 E SU RISORSE REGIONALI (D.G.R. N. XI/7345 DEL 14/11/2022)

MISURA "INVESTIMENTI – LINEA SVILUPPO AZIENDALE" IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. XI/7595 DEL 15/12/2022

PREMESSE

- a. Regione Lombardia ha approvato, con D.G.R. n. XI/7345 del 14/11/2022, lo “Schema generale di Convenzione Quadro per l’attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali”, l’adesione alla quale, da parte dei Soggetti finanziatori, è condizione necessaria per poter aderire alla presente Scheda Tecnica di Misura¹;
- b. il Soggetto finanziatore e Regione Lombardia (di seguito, per brevità, “**Parti**”), hanno sottoscritto la Convenzione Quadro;
- c. Regione Lombardia, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/7595 del 15/12/2022, intende sostenere l’attivazione di investimenti che favoriscano il rafforzamento della flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni, con particolare riferimento al ricorso alle nuove tecnologie digitali, mediante la Misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale”;
- d. la presente Scheda Tecnica di Misura è approvata con il medesimo provvedimento che approva il Bando con il quale sono stati resi noti i termini e le modalità per la partecipazione all’Iniziativa.

DEFINIZIONI

Agevolazione: l’agevolazione è composta da una Garanzia regionale gratuita su un Finanziamento a medio-lungo termine erogato dai Soggetti finanziatori e un Contributo;

Bandi online o Sistema Informativo: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del Bando, accessibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it

Bando: si intende l’avviso per la presentazione delle domande di partecipazione all’Iniziativa da parte dei Soggetti richiedenti;

Classe di valutazione: la classe di rischio del Soggetto beneficiario finale determinata sulla base della metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della

¹ La presente scheda non sostituisce i contenuti degli atti normativi di approvazione della Misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale”, con particolare riferimento al Bando.

probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i.;

Contratto di Finanziamento: si intende il Contratto che verrà sottoscritto dal Soggetto finanziatore con il Soggetto beneficiario ai fini dell'erogazione del Finanziamento;

Contributo: la quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di contributo in conto capitale a fondo perduto sull'investimento, determinato nei limiti dei parametri di cui all'art. B.1.b del bando; i Contributi sono a valere sulla quota di importo iniziale pari a euro 46.000.000,00 (quarantaseimilioni/00), di cui alla dotazione del "Fondo investimenti imprese" istituito con Legge Regionale 8 agosto 2022, n. 17 "Assestamento al bilancio 2022 – 2024" art. 4 comma 5, presso il Soggetto gestore, con le risorse del PR FESR 2021- 2027;

Convenzione Quadro: si intende la Convenzione Quadro per la gestione di co-finanziamenti tra Regione Lombardia e i Soggetti finanziatori aderenti, approvata con D.G.R. n. XI/7345 del 14/11/2022;

Domanda: si intende la domanda di partecipazione all'Iniziativa presentata dal Soggetto richiedente, come meglio precisato nel Bando;

Dotazione Finanziaria: si intende la dotazione finanziaria dell'Iniziativa così come specificata nel Bando;

Equivalentente sovvenzione lordo o ESL: l'ESL è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia, essendo quest'ultima concessa a titolo gratuito, senza alcun costo sostenuto dal Soggetto beneficiario (utilizzando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea);

Evento di rischio: si intende la prima rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni ovvero presenza di una proposta transattiva presentata dal Soggetto beneficiario al Soggetto finanziatore ovvero l'ammissione del Soggetto beneficiario alle procedure concorsuali (data dell'iscrizione nel Registro delle imprese: della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dell'ammissione alle altre procedure concorsuali);

Finanziamento: si intende il finanziamento deliberato dal Soggetto finanziatore con risorse proprie ed erogato al Soggetto beneficiario ai sensi del Bando;

Fondo di Garanzia: si intende la quota di importo iniziale pari a euro 69.000.000,00 (sessantanovemilioni/00), a valere sulla dotazione del "Fondo investimenti imprese" istituito con Legge Regionale 8 agosto 2022, n. 17 "Assestamento al bilancio 2022 – 2024" art. 4 comma 5, presso il Soggetto gestore, con le risorse del PR FESR, finalizzato alla concessione di Garanzie a fronte dei Finanziamenti sull'Iniziativa;

Iniziativa: si intende l'iniziativa "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale" di cui alla DGR n. XI/7595 del 15/12/2022, disciplinata nel Bando;

Garanzia: si intende la Garanzia resa disponibile da Regione Lombardia a valere sulle risorse e nei limiti del Fondo di Garanzia, in favore dei Soggetti finanziatori e nell'interesse dei Soggetti beneficiari a copertura dell'eventuale mancato rimborso da parte dei Soggetti beneficiari dei Finanziamenti. La Garanzia opera nei limiti e con le modalità definite dalla presente Scheda Tecnica di Misura;

Imprese: si intendono le PMI e le MidCap;

MidCap (o Imprese a media capitalizzazione, incluse le piccole imprese a media capitalizzazione): si intendono le imprese, che non rientrano tra le PMI, che presentano un organico fino a un massimo di 3.000 dipendenti, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1017/2015 del 25 giugno 2015, art. 2, punti 6 e 7;

PMI: si intendono le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;

Progetto: il progetto di investimento di cui all'art. B.2.a del Bando, per il quale un'Impresa richiede l'Agevolazione;

Regime de minimis o de minimis: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) n. 972/2020 del 2 luglio 2020);

Regolamento GBER o GBER: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE;

Sede operativa: si intende, con riferimento a ciascuna Impresa, qualsiasi unità locale, filiale, agenzia, ufficio o deposito dell'Impresa oggetto del Progetto;

Soggetto beneficiario: si intende il soggetto destinatario dell'Agevolazione concessa a valere sul Bando, ossia la PMI o la MidCap che, a seguito della presentazione di un Progetto, viene ammessa all'Agevolazione medesima;

Soggetti finanziatori: si intendono i) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., ii) i soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. e iii) i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o di cui all'112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. che aderiscono al Bando sottoscrivendo la presente Scheda Tecnica di Misura;

Soggetto richiedente: si intendono i soggetti che presentano Domanda a valere sul Bando;

Soggetto gestore: Finlombarda S.p.A. che svolge la funzione di Soggetto gestore dell'Iniziativa per conto di Regione Lombardia sulla base di uno specifico accordo di finanziamento sottoscritto con la Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027.

1. OGGETTO

La presente Scheda Tecnica di Misura disciplina le condizioni generali di partecipazione dei Soggetti finanziatori all'Iniziativa.

2. INQUADRAMENTO, CONTESTO E FINALITA' DELL'INIZIATIVA

1. L'Iniziativa si innesta nell'ambito del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e in particolare all'interno dell'Azione 1.3.3. "Sostegno agli investimenti delle PMI", Obiettivo specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle

PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente”.

2. Con la medesima DGR n. XI/7595 del 15/12/2022, che ha approvato all’Allegato A la linea “Sviluppo Aziendale”, rispettivamente agli Allegati B e C, sono stati approvati anche i criteri delle linee “Green” e “Attrazione Investimenti” della medesima misura “Investimenti”.

3. L’Iniziativa è finalizzata ad agevolare l’attivazione di Progetti che prevedono investimenti da parte dei Soggetti richiedenti dedicati al rafforzamento della flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e al potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni, con particolare riferimento al ricorso alle nuove tecnologie digitali.

PARTE PRIMA: CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA

3. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare Domanda a valere sull’Iniziativa, le PMI e le MidCap in possesso dei requisiti di ammissibilità specificati nel Bando all’art. A.3.

2. Sono escluse le imprese:

- a) afferenti al codice primario o prevalente Istat Ateco 2007 sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis;
- b) afferenti al codice primario e/o secondario Istat Ateco 2007 sezione K (Attività finanziarie e assicurative) e al codice primario o prevalente H 52 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti);
- c) le grandi strutture di vendita di cui all’articolo 4 del D.lgs 114/1998 e s.m.i. (aventi superficie superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti);
- d) attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all’art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007.

3. Le ulteriori esclusioni derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale sono specificate nel Bando.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili all’Agevolazione, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, i Progetti:

- a) che comportino investimenti da realizzarsi nell’ambito di piani di sviluppo aziendale finalizzati all’ammodernamento e ampliamento produttivo;

- b) di importo minimo pari a euro 100.000,00 e massimo agevolabile (tra Finanziamento assistito da Garanzia e Contributo) pari euro 3.000.000,00;
- c) per le PMI che optano per i regimi di aiuto ex art. 14 o art. 17 del Regolamento GBER, possono consistere in un investimento in attivi materiali e/o immateriali, per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- d) Per le MidCap che optano per il regime di aiuto ex art.14 del Regolamento GBER, il Progetto potrà consistere in un investimento in attivi materiali e/o immateriali relativo:
 - i. a un nuovo stabilimento;
 - ii. oppure alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili² a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- e) devono essere realizzati unicamente presso una Sede operativa ubicata in Lombardia; in presenza di più Sedi Operative ubicate in Lombardia, il Soggetto richiedente dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di Domanda.

2. Non sono ammissibili Progetti riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058.

3. I Progetti devono essere realizzati e rendicontati entro 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, fatta salva la possibilità di richiedere proroghe fino ad un massimo di 3 mesi aggiuntivi complessivi.

4. Ulteriori requisiti di ammissibilità e cause di esclusione per i Progetti sono specificati nel Bando.

5. SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, purché funzionali al Progetto:

- a) acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, hardware e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali;
- b) acquisto di software e licenze d'uso; costi per servizi software di tipo cloud e saas per un periodo non superiore ai 12 mesi di servizio, ammissibili solo per il regime de minimis e art. 14 del GBER;
- c) acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione;

² Per non essere considerate «attività uguali o simili» (pt. 50 dell'art. 2 del Reg. (UE) 651/2014), le attività oggetto di diversificazione non devono rientrare nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre primario o secondario) della classificazione statistica delle attività economiche Istat ATECO 2007 rispetto all'attività svolta precedentemente al Progetto.

d) opere murarie, opere di bonifica e impiantistica se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni di cui alla voce a), nel limite del 20% di tale voce di spesa.

2. Per le MidCap che presentano Domanda nel rispetto del regime ex art. 14 GBER, i costi degli attivi immateriali, derivanti dalla somma delle spese di cui alle precedenti lettere b) e c), sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali di investimento ammissibili.

3. I Progetti devono essere avviati dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda, intendendo per "avvio dei lavori", ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 del GBER, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

4. Ulteriori requisiti di ammissibilità ed esclusioni per le spese sono specificati nel Bando.

6. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

1. L'Agevolazione prevista dal Bando si compone di una Garanzia regionale gratuita su un Finanziamento a medio-lungo termine erogato dai Soggetti finanziatori e finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per l'investimento e da un Contributo.

2. Il Contributo è determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili a seconda del regime di aiuto applicato, mentre il finanziamento assistito dalla garanzia è volto a finanziare la quota parte non coperta dal contributo, fino all'integrale copertura del 100% dell'investimento ammissibile, fatto salvo il rispetto dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto.

3. L'Agevolazione sotto forma di Contributo sarà, in ogni caso, concessa sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto prescelto (intesa come sommatoria del Contributo e dell'ESL relativo alla Garanzia) senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento. Tale meccanismo si verificherà anche nei casi di:

a) applicazione dell'art. 14 del GBER, laddove il Soggetto beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;

b) applicazione del regime de minimis, qualora vi sia il superamento del massimale disponibile.

4. In ogni caso la somma tra Contributo e Finanziamento assistito da Garanzia non potrà superare 3.000.000,00 di euro. Il massimale è tale anche nel caso in cui venga presentato un investimento di valore superiore.

Caratteristiche del Contributo

5. Il Contributo è erogato dal Gestore in un'unica tranche a saldo, a valle della verifica della rendicontazione.

6. Ai Soggetti beneficiari è riconosciuto un Contributo fino ai massimali consentiti dal regime di aiuto applicato, al netto dell'Agevolazione relativa alla garanzia espressa in ESL.

7. Alle imprese potrà essere riconosciuto un Contributo fino ai massimali seguenti:

- a) per le domande presentate a valere sull'Area 1 - Sviluppo aziendale Lombardia:
- i. per le PMI:
 - A. in caso di applicazione del Regolamento de minimis: fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili nel limite del plafond de minimis dell'impresa, considerata l'Agevolazione relativa alla Garanzia espressa in ESL e anch'essa inquadrata in de minimis;
 - B. in caso di applicazione dell'art. 17 del Regolamento GBER: fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese e fino ad un massimo del 5% delle spese ammissibili per le medie imprese;
 - ii. per le MidCap: fino a un massimo del 15% delle spese ammissibili nel limite del plafond de minimis dell'impresa, considerata l'Agevolazione relativa alla Garanzia espressa in ESL e anch'essa inquadrata in de minimis;
- b) per le domande presentate a valere sull'Area 2 - Sviluppo aziendale nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale (ex art. 14 del Regolamento GBER):
- i. per le zone individuate con il criterio 1 degli Orientamenti (aree mappate nelle province di Pavia, Lodi, Como, Sondrio): pari al 30% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese, al 20% delle spese ammissibili per le medie imprese e al 10% delle spese ammissibili per le MidCap;
 - ii. per le zone individuate con il criterio 5 degli Orientamenti (aree mappate nelle province di Mantova e Cremona): pari al 25% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese, al 15% delle spese ammissibili per le medie imprese e al 5% delle spese ammissibili per le MidCap.

Area intervento	Regime d'aiuto		Contributo massimo* Micro e Piccole Imprese	Contributo massimo* Medie Imprese	Contributo massimo* MidCap
Area 1 – Sviluppo aziendale Lombardia	Aiuti “de minimis”		15%	15%	15%
	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)		15%	5%	n.a.
Area 2 – Sviluppo Aziendale aree aiuti a finalità regionale	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER)	Zone criterio 1 aree mappate nelle province di PV, LO, CO, SO	30% (di cui 20% maggiorazione PMI)	20% (di cui 10% maggiorazione PMI)	10%
		Zone criterio 5 aree mappate nelle province di MN e CR	25% (di cui 20% maggiorazione PMI)	15% (di cui 10% maggiorazione PMI)	5%

* Le percentuali riportate si riferiscono alle spese ammissibili.

Caratteristiche del Finanziamento assistito da Garanzia regionale

8. Il Finanziamento è concesso ed erogato dai Soggetti finanziatori che hanno aderito alla presente Scheda Tecnica Misura e non costituisce aiuto, in quanto concesso a condizioni di mercato.

9. L'erogazione avviene secondo le seguenti modalità:

- a) prima tranche, a titolo di anticipo, entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento tra un minimo del 20% fino ad un massimo del 70% del Finanziamento (secondo le alternative a scelta tra il 20%, il 50% ed il 70%), sulla base di quanto deliberato dai Soggetti finanziatori;
- b) il saldo, a conclusione del Progetto, entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dal completamento della verifica da parte del Soggetto gestore della documentazione allegata alla richiesta di erogazione.

10. L'ammontare massimo del Finanziamento è pari a euro 2.850.000,00 (duemilioniottococinquantamila/00).

11. La durata del Finanziamento è compresa tra un minimo di 6 semestri e un massimo di 12 semestri, incluso l'eventuale periodo di preammortamento di cui al comma successivo. Nel corso del periodo di ammortamento, il Finanziamento dovrà essere rimborsato in rate mensili, trimestrali o semestrali secondo le modalità definite dal Soggetto finanziatore.

12. Il periodo di preammortamento potrà avere una durata massima di 4 semestri. Nel caso in cui non si arrivi all'erogazione del saldo entro il termine del periodo di preammortamento contrattualizzato con il Soggetto finanziatore, il periodo di preammortamento potrà essere prorogato su richiesta del Soggetto beneficiario in accordo con il Soggetto finanziatore, fermo restando la durata massima del Finanziamento eventualmente rideterminando l'entità dell'Agevolazione nella quota di Contributo al fine di rientrare nei massimali previsti dal regime di aiuto in seguito al ricalcolo dell'ESL associato alla Garanzia.

13. In caso di richiesta di proroga del termine ultimo di realizzazione dell'investimento, i Soggetti finanziatori dovranno assumere propria delibera valutando gli effetti sul Finanziamento concesso.

14. Il tasso di interesse nominale annuo finale applicato dai Soggetti finanziatori a valere sulle proprie risorse sarà determinato in seguito ad apposita istruttoria economico-finanziaria condotta dagli stessi; esso sarà pari, per il periodo di preammortamento e ammortamento, al tasso d'interesse che sarà determinato in funzione del livello di rischio assegnato al Soggetto richiedente dal Soggetto finanziatore.

15. L'importo del Finanziamento richiesto in fase di presentazione della Domanda da parte del Soggetto richiedente non potrà essere superiore all'importo del Finanziamento indicato dal Soggetto finanziatore nell'attestazione di avvenuta delibera di Finanziamento di cui all'Allegato D.13.b del Bando.

Caratteristiche della Garanzia

16. La Garanzia è rilasciata da Regione Lombardia a favore dei Soggetti finanziatori e nell'interesse dei Soggetti beneficiari, a copertura dell'eventuale mancato rimborso, da parte dei

Soggetti beneficiari, dell'importo dovuto ai Soggetti finanziatori a titolo di Finanziamento ed opera nei limiti del Bando e della presente Scheda Tecnica.

17. La Garanzia è prestata a titolo gratuito nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

18. La Garanzia:

- a) si intende diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previa intimazione di pagamento al debitore;
- b) copre l'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti finanziatori nei confronti del Soggetto beneficiario, calcolata al trentesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento;
- c) è efficace dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento sino al centoventesimo giorno successivo al termine previsto dal piano di ammortamento.

19. La Garanzia opera con i seguenti limiti, tra loro cumulativi:

- a) nel limite, con riferimento a ciascun Finanziamento, del 70% dell'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti finanziatori nei confronti del Soggetto beneficiario, per un importo massimo garantito non superiore al 70% dell'importo di ciascun Finanziamento;
- b) nel limite, a favore di ciascun Soggetto finanziatore, del 22,5% dell'importo dei Finanziamenti concessi da ciascun Soggetto finanziatore nell'ambito dell'Iniziativa, tenendo conto di eventuali cessioni di crediti avvenute nell'ambito di operazioni straordinarie quali fusioni e/o scissioni;
- c) nel limite, cumulativamente per tutti i Soggetti finanziatori, del Fondo di Garanzia.

20. L'intensità di aiuto della Garanzia, espressa in ESL:

- a) per le PMI è determinato secondo il metodo di cui alla Decisione n. 182/2010 ed è stimabile in circa il 5% del totale delle spese ammissibili. La stima è effettuata sulla base di un'ipotesi di importo, durata e di tassi al momento di pubblicazione del Bando;
- b) per le MidCap è determinato in base ai premi «esenti» di cui alla sezione 4.1 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).

21. Il valore puntuale dell'ESL associato alla Garanzia sarà definito in sede di istruttoria.

22. In nessun caso e per nessun motivo il Soggetto gestore e Regione Lombardia potranno essere chiamate dal Soggetto finanziatore, in relazione a ciascun Finanziamento garantito, a pagare una somma superiore all'ammontare massimo di cui ai paragrafi precedenti.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La Dotazione Finanziaria del Bando è pari a euro 115 milioni di euro comprensiva degli oneri di gestione, su risorse PR FESR 2021-2027, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 7595 del 15

dicembre 2022, suddivisa in 69 milioni di euro per il Fondo di garanzia e 46 milioni di euro per il Contributo.

2. Tale dotazione potrà essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

3. Le risorse relative ai Finanziamenti sono rese disponibili dai Soggetti finanziatori che aderiscono alla presente Scheda Tecnica Misura entro i limiti del Fondo di garanzia, per un valore complessivo stimabile in circa 290 milioni di euro.

8. TIPOLOGIA DI PROCEDURA

1. L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5 del D.Lgs n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle Domande sulla piattaforma Bandi online, e prevede una fase di istruttoria formale e, per le Domande che la superano, una fase di valutazione tecnica.

9. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

1. La Domanda, corredata dell'attestazione dell'avvenuta delibera di Finanziamento da parte di un Soggetto finanziatore, secondo il format allegato al Bando (ALLEGATO D.13.b – Schema di attestazione di delibera bancaria), può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma Bandi online.

2. L'istruttoria delle Domande di partecipazione al bando è svolta dal Soggetto gestore e si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'Agevolazione o non ammissione delle Domande presentate, entro un termine massimo di 120 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni.

3. L'istruttoria formale è finalizzata alla verifica delle corrette modalità di presentazione della Domanda, della completezza e regolarità formale della documentazione prodotta, dell'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti previsti dal Bando.

4. Nell'ambito dell'istruttoria formale, il Gestore verifica anche che i Soggetti richiedenti rientrino nella Classe di valutazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i.

5. Nel caso in cui il Soggetto richiedente abbia insoluti su linee di credito gestite dal Soggetto gestore, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto richiedente, verrà attribuita la Classe di valutazione 12 determinando la non ammissibilità del Soggetto richiedente³.

³ Si considerano insoluti, nel caso in cui si riscontrino esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi su finanziamenti erogati da Finlombarda. In particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenziamento del debito.

6. In caso di esito positivo delle verifiche formali, viene effettuata la valutazione tecnica del Progetto di cui all'art. C.3.c. del Bando.

7. Per essere ammessi all'A agevolazione si deve conseguire un punteggio complessivo, comprensivo della eventuale premialità, pari ad almeno 60 punti.

PARTE SECONDA: RAPPORTI TRA REGIONE LOMBARDIA E I SOGGETTI FINANZIATORI

10. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E STIPULA DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

10.1 Attività istruttoria del Soggetto finanziatore

1. Il Soggetto finanziatore svolge la propria attività istruttoria con le più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito, rilasciando al Soggetto beneficiario, in caso di esito positivo, attestazione dell'avvenuta delibera di Finanziamento, contenente gli elementi rilevanti della delibera stessa, secondo il format allegato al Bando (Allegato D.13.b – Schema di attestazione di delibera bancaria), condizionata all'ottenimento dell'A agevolazione.

10.2 Stipula dei Contratti di Finanziamento

1. Il Soggetto finanziatore si impegna a sottoscrivere, entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione con esito positivo di cui all'art. C.3.e comma 2 del Bando, il Contratto di Finanziamento con il Soggetto beneficiario.

2. Il Contratto di Finanziamento può essere sottoscritto anche mediante il ricorso alle tecniche di conclusione dei contratti con strumenti informativi o telematici nelle forme consentite dalle vigenti normative.

3. Qualora il termine dei 45 giorni non venisse rispettato per cause non imputabili a Regione Lombardia o ai Soggetti finanziatori, le delibere di concessione del Finanziamento perderanno di efficacia ed il Responsabile del Procedimento del Bando provvederà a decretare il Soggetto beneficiario decaduto dal Contributo e dal beneficio della Garanzia.

4. A supporto dei Finanziamenti potranno essere richieste ulteriori garanzie, di natura reale o personale non di natura pubblica. Le eventuali ulteriori garanzie possono essere acquisite sul singolo Finanziamento solo per l'importo eccedente la quota del 22,5% del Finanziamento assistito dalla Garanzia. Eventuali oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Soggetto beneficiario.

5. Il Soggetto finanziatore si impegna a trasmettere a Regione Lombardia tramite la piattaforma Bandi online, entro 7 (sette) giorni dalla data di stipula di ciascun Contratto di Finanziamento, una copia di tale Contratto di Finanziamento e una copia di ciascuna garanzia aggiuntiva eventualmente richiesta del Soggetto finanziatore.

6. Il Soggetto finanziatore si impegna altresì a predisporre piani di ammortamento (comprensivi delle eventuali rate di preammortamento) che verranno allegati ai singoli Contratti di Finanziamento.

7. Il Soggetto finanziatore si obbliga a conservare gli originali di tutta la documentazione attinente al Contratto di Finanziamento mettendoli tempestivamente a disposizione di Regione Lombardia su semplice richiesta della medesima.

11. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. I singoli Contratti di Finanziamento dovranno prevedere che l'erogazione dell'anticipo del relativo Finanziamento avrà luogo entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

2. L'anticipo è erogato dal Soggetto finanziatore tra un minimo del 20% fino ad un massimo del 70% del Finanziamento (secondo le alternative a scelta tra il 20%, il 50% ed il 70%), sulla base di quanto deliberato dai Soggetti finanziatori.

3. Il saldo è erogato entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dal completamento della verifica da parte del Soggetto gestore della documentazione allegata alla richiesta di erogazione. Ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento, il Soggetto gestore informerà il Soggetto finanziatore della conclusione delle attività di verifica e dell'eventuale rideterminazione del Finanziamento.

12. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA REGIONALE

1. A seguito del verificarsi di un Evento di rischio relativo al Finanziamento assistito da Garanzia, la richiesta di escussione della Garanzia deve essere inviata dal Soggetto finanziatore tramite la piattaforma Bandi online (o tramite PEC, se non disponibile) contestualmente al Soggetto gestore e a Regione Lombardia previo avvio delle procedure di recupero nei confronti del Soggetto beneficiario.

2. Per "avvio delle procedure di recupero nei confronti del Soggetto beneficiario a cura del Soggetto finanziatore" si intende almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) l'invio al Soggetto beneficiario, da parte del Soggetto finanziatore, tramite PEC, raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, di una intimazione di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione debitoria totale composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi di ammortamento o di mora maturati. Non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali per il recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolte oltre interessi;
- b) il deposito del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivamente dovuto sul Finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia;
- c) l'insinuazione al passivo, la precisazione di credito o l'atto equivalente effettuati nell'ambito delle procedure concorsuali, per l'importo complessivamente dovuto sull'operazione garantita dal Fondo di Garanzia.

3. Negli atti di avvio delle procedure di recupero nei confronti del Soggetto beneficiario di cui alle precedenti lettere a), b) e c), i Soggetti finanziatori devono inserire la precisazione che l'operazione

è assistita dalla garanzia del Fondo di Garanzia e che, a seguito dell'escussione della stessa, il Fondo di Garanzia acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi dell'art.1203 c.c. per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento. Il credito vantato dal Fondo di Garanzia è un credito di natura pubblica, assistito da privilegio, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 123/98.

4. Copia dell'intimazione di pagamento deve essere inviata contestualmente a Regione Lombardia e al Soggetto gestore tramite la piattaforma Bandi online (o tramite PEC se non disponibile), salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta, entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di invio della medesima al Soggetto beneficiario inadempiente.

5. A pena di inefficacia della Garanzia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità sopra illustrate, entro 6 (sei) mesi dalla data dell'Evento di rischio.

6. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del Soggetto beneficiario, il Soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della Garanzia.

7. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Gestore le richieste di escussione della garanzia trasmesse prima dell'avvio delle procedure di recupero.

8. La richiesta di attivazione della Garanzia deve essere inviata a Regione Lombardia e in copia al Soggetto gestore tramite la piattaforma Bandi online (o tramite PEC se non disponibile). Alla richiesta il Soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione, ove non già trasmessa:

- a) codice univoco del Contratto comunicato in fase di stipula;
- b) copia del piano di ammortamento in corso con le relative scadenze;
- c) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento con relativa raccomandata A/R o PEC, decreto ingiuntivo con timbro di deposito presso il tribunale, istanza di ammissione al passivo con PEC al curatore ovvero timbro di deposito presso il tribunale)
- d) copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite, con dati aggiornati sulla sede legale e/o amministrativa dell'impresa e sulla residenza e codice fiscale dei garanti, nonché indicazione della percentuale di imputazione per l'operazione finanziaria ammessa al Fondo di Garanzia in caso di acquisita fideiussione omnibus;
- e) dichiarazione del Soggetto finanziatore che attesti: la data dell'Evento di rischio; la data di avvio delle procedure di recupero con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate; l'ammontare dell'esposizione, rilevato al trentesimo giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

9. A pena di inefficacia della garanzia, i Soggetti finanziatori devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo di Garanzia.

10. Al fine dell'accertamento del credito da recuperare faranno stato e prova in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili del Soggetto finanziatore, nonché gli eventuali altri documenti dallo stesso ritenuti utili.

11. Nel limite dell'importo massimo garantito e della dotazione finanziaria del Fondo di Garanzia, Regione Lombardia, per il tramite del Soggetto gestore, liquida al Soggetto finanziatore, entro 90 giorni dalla richiesta, le somme, relative alla quota di Finanziamento ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al trentesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

12. Qualora il Soggetto finanziatore si avvalga di soggetti terzi per l'espletamento delle procedure di recupero del credito, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere trasferiti a cura del Soggetto finanziatore stesso al soggetto dal medesimo individuato.

13. Nel caso in cui, a fronte di una richiesta di escussione della Garanzia da parte del Soggetto finanziatore, Regione Lombardia riscontrasse il superamento dei limiti previsti, provvederà ad autorizzare l'escussione limitatamente all'importo rientrante in tali limiti. Al fine della verifica dei suddetti massimali, Regione Lombardia terrà conto dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste di escussione da parte di tutti i Soggetti finanziatori.

14. In caso di revoca dell'Agevolazione al Soggetto beneficiario, la Garanzia è confermata a favore del Soggetto finanziatore, mantenendo la propria efficacia.

15. La Garanzia cessa i suoi effetti al centoventesimo giorno successivo alla data prevista per la regolare estinzione del Finanziamento.

16. La Garanzia è altresì inefficace qualora il Soggetto finanziatore non invii l'intimazione di pagamento al Soggetto beneficiario inadempiente nei termini e nelle modalità stabilite ai precedenti commi del presente art. 12.

17. Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nella presente Scheda Tecnica di Misura, la Garanzia è inefficace qualora risulti che la delibera di concessione della Garanzia sia stata assunta da Regione Lombardia sulla base di dati o informazioni rilevanti rese dal Soggetto finanziatore in maniera mendace o reticente.

18. A seguito della liquidazione della Garanzia escussa, il Fondo di Garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sul Soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al Soggetto finanziatore, in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite nei limiti della percentuale garantita, opponendo il privilegio generale ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 123/98. Pertanto, qualora il Soggetto finanziatore prosegua proficuamente le attività di recupero sulle ulteriori garanzie personali e/o reali eventualmente acquisite sul Finanziamento, dovrà informare il Gestore e retrocedere al medesimo, pro quota proporzionalmente alla Garanzia concessa, gli importi eventualmente recuperati entro il limite pari all'ammontare della Garanzia escussa e liquidata dal Fondo di Garanzia, al netto degli oneri di recupero sostenuti e debitamente documentati.

19. Eventuali proposte di accordi transattivi possono essere formulate dai Soggetti beneficiari. Tra tali accordi possono essere ricompresi anche quelli rivenienti dalle procedure sulla crisi d'impresa ai sensi del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e s.m.i. (a titolo esemplificativo la composizione della crisi da sovraindebitamento, la composizione negoziata della crisi d'impresa, gli accordi in esecuzione di piani di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la convenzione di moratoria, il concordato preventivo in continuità, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione - PRO).

20. A pena di improcedibilità, le proposte di accordi transattivi:

- a) devono essere formulate dai Soggetti beneficiari;
- b) devono essere valutate positivamente dai Soggetti finanziatori;
- c) devono essere presentate dai Soggetti finanziatori al Gestore, mediante Bandi online ((o tramite PEC se non disponibile) insieme a tutti i documenti richiesti per l'escussione della garanzia;
- d) devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 20% del debito complessivo (rate insolute, capitale residuo ed interessi di mora);
- e) non devono essere presentate successivamente alla data del perfezionamento dell'accordo, intendendosi per tale la totale ed incondizionata adesione delle parti alla proposta di accordo transattivo (formalizzata anche mediante un pagamento parziale effettuato ai fini della soddisfazione completa dell'importo proposto).

21. Nelle proposte di accordi transattivi devono essere indicati, tra l'altro:

- a) l'ammontare del credito complessivo vantato dal Soggetto finanziatore alla data della proposta;
- b) l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità e i tempi di pagamento;
- c) l'importo proposto a saldo e stralcio, sia in termini assoluti che in percentuale rispetto al debito complessivo (rate insolute, capitale residuo ed interessi di mora);
- d) la perdita del Soggetto finanziatore, in caso di accoglimento della proposta;
- e) la conseguente perdita a carico del Fondo di Garanzia;
- f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del Soggetto beneficiario debitore;
- g) eventuali altre esposizioni debitorie del Soggetto beneficiario nei confronti del Soggetto finanziatore e del gruppo di appartenenza dello stesso;
- h) copia della documentazione relativa alle procedure concorsuali volte al risanamento/ristrutturazione dei debiti ai sensi della normativa fallimentare (ad esempio: accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento). A titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione dovrà comprovare: la proposta/piano/accordo volto al risanamento/ristrutturazione dei debiti del Soggetto beneficiario; le condizioni di fattibilità del piano/la relazione di fattibilità redatta da un professionista ai sensi della normativa fallimentare; l'adesione del ceto creditorio; la data di iscrizione dell'accordo nel Registro delle imprese/la data di omologazione/pubblicazione del piano (ove prevista/presunta se non ancora depositato);
- i) visura ipo-catastale aggiornata a nome del Soggetto beneficiario finale (anche se negativa);
- j) idonea documentazione relativa alla stima del valore dei beni immobili rilevati dalle visure ipo-catastali di cui al punto precedente.

22. Il Gestore esamina le proposte di accordi transattivi e sottopone gli esiti a Regione Lombardia

entro 60 giorni dalla data di arrivo della proposta completa di tutte le informazioni sopra indicate. Regione Lombardia procede, entro i successivi 30 giorni lavorativi, ad accettare o rifiutare le proposte di accordi transattivi e, mediante il Gestore, lo comunica ai Soggetti finanziatori.

23. In caso di proposte di accordo transattivo con una percentuale di pagamento inferiore al 20% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte di Regione Lombardia, i Soggetti finanziatori, pena l'inefficacia della Garanzia, sono tenuti a non dar corso alle proposte e a proseguire le procedure di recupero nei confronti dei Soggetti beneficiari finali per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.

13. IMPEGNI DEL SOGGETTO FINANZIATORE

1. Il Soggetto finanziatore si impegna a rilasciare ai Soggetti beneficiari, in caso di esito positivo della propria istruttoria, attestazione dell'avvenuta delibera di Finanziamento, contenente gli elementi rilevanti della delibera stessa, secondo il format allegato al Bando (Allegato D.13.b – Schema di attestazione di delibera bancaria).

2. Il Soggetto finanziatore, in relazione a ciascun Contratto di Finanziamento di cui sia parte, si impegna a gestire tutte le attività amministrative e finanziarie derivanti dal Contratto di Finanziamento, incluse le attività successive all'escussione della Garanzia.

3. Il Soggetto finanziatore si impegna a non utilizzare i fondi rivenienti dal Finanziamento per ridurre la propria esposizione verso il Soggetto beneficiario relativamente a linee di credito già utilizzate.

4. Il Soggetto finanziatore si impegna a esercitare i diritti derivanti dai singoli Contratti di Finanziamento in modo da salvaguardare gli interessi di Regione Lombardia e si impegna a non modificare i Contratti di Finanziamento, qualora ciò possa pregiudicare gli interessi di Regione Lombardia, senza il preventivo consenso scritto di Regione Lombardia, che non verrà irragionevolmente negato.

5. Il Soggetto finanziatore si impegna a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia ogni evento rilevante ai fini della Garanzia, ivi inclusi l'eventuale risoluzione di un Contratto di Finanziamento o il rimborso anticipato volontario di un Finanziamento.

Il Soggetto finanziatore si impegna a risolvere il Contratto di Finanziamento in caso di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione, conformemente a quanto previsto dal Bando, disciplinando le relative previsioni mediante opportune clausole contrattuali.

6. Il Soggetto finanziatore dovrà produrre a Regione Lombardia, a fronte di specifica richiesta, tutta la necessaria documentazione inerente il Soggetto beneficiario e il relativo Finanziamento al fine di permettere la realizzazione di attività di controllo.

7. Il Soggetto finanziatore si impegna, per tutta la validità dell'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, a consentire visite e sopralluoghi a funzionari di Regione Lombardia, della Commissione europea o dei soggetti terzi da questi designati.

14. INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO

1. Regione Lombardia si riserva la facoltà di risolvere la propria adesione alla presente Scheda

Tecnica di Misura in caso di accertato grave ritardo o grave inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Soggetto finanziatore.

2. Regione Lombardia può procedere alla risoluzione della propria adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto da parte del Soggetto finanziatore di una delle disposizioni previste al precedente art.13 della presente Scheda Tecnica di Misura;
- b) ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte del Soggetto finanziatore, di tutti o di parte delle attività oggetto della presente Scheda Tecnica di Misura.

3. La risoluzione della presente Scheda Tecnica di Misura, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Regione Lombardia al Soggetto finanziatore mediante PEC e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

4. Regione Lombardia si riserva la facoltà di recedere dall'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura nel caso in cui, a seguito di valutazione del portafoglio di Finanziamenti in essere con il Soggetto finanziatore, emerga un valore di Non Performing Loan non ritenuto fisiologico.

5. Il Soggetto finanziatore ha facoltà di risolvere la propria adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura in qualsiasi momento.

15. MANLEVA

1. Il Soggetto finanziatore solleva Regione Lombardia da ogni responsabilità e riterrà indenne quest'ultima da ogni pretesa, azione di risarcimento, spesa e/o costo per qualsiasi ragione e titolo connessa e/o derivante dallo svolgimento del presente incarico da parte del Soggetto finanziatore e dalla realizzazione delle attività qui previste.

2. Il Soggetto finanziatore sarà il solo obbligato al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili allo stesso (e/o agli operatori da questo impiegati), anche se riferite a profili attuativi della presente Scheda Tecnica di Misura.

16. RISERVATEZZA

1. Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione della presente Scheda Tecnica di Misura e dei conseguenti Contratti di Finanziamento

2. Resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con la presente Scheda Tecnica di Misura e con i Contratti di Finanziamento.

17. MODIFICHE

1. Qualsiasi modifica della presente Scheda Tecnica di Misura che si dovesse rendere necessaria per sopravvenute circostanze in corso di esecuzione della stessa, non sarà valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

18. COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione richiesta dalla presente Scheda Tecnica di Misura o da effettuarsi ai sensi della stessa, dovrà essere inviata a mezzo PEC.

2. Le Parti prendono atto e accettano che le comunicazioni a Regione Lombardia dovranno essere inviate al Responsabile della Scheda Tecnica di Misura al seguente indirizzo, salvo diversa successiva comunicazione:

Regione Lombardia:

c.a. Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa "Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia

pec: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

3. Le comunicazioni al Soggetto finanziatore dovranno essere inviate al Responsabile della Scheda Tecnica di Misura al seguente indirizzo, salvo diversa successiva comunicazione.

Soggetto finanziatore:

c.a. [▪]

pec: [▪]

19. TASSE, COSTI E SPESE

1. Le Parti prendono atto ed accettano che le tasse e le imposte, nonché i costi e gli oneri connessi e/o derivanti dall'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura e/o dallo svolgimento delle operazioni qui dedotte sono ad esclusivo carico del Soggetto finanziatore, fatta eccezione per i costi e gli oneri sostenuti direttamente da Regione Lombardia per le attività oggetto della presente Scheda Tecnica di Misura di propria competenza.

2. Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione della Scheda Tecnica di Misura in caso d'uso saranno a carico della parte che intende produrre il documento.

20. ADESIONE ALLA SCHEDA TECNICA DI MISURA

1. L'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura da parte del Soggetto finanziatore è subordinata alla precedente adesione alla Convenzione Quadro.

2. I Soggetti finanziatori aderiscono alla presente Scheda Tecnica di Misura trasmettendo la presente Scheda Tecnica di Misura debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto finanziatore o altro soggetto munito dei necessari poteri, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it riportando

nell'oggetto della PEC di trasmissione "Adesione Scheda Tecnica di Misura – Linea Sviluppo Aziendale".

3. Alla Scheda Tecnica di Misura deve essere allegata copia del documento comprovante l'attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore (se diverso dal legale rappresentante) e copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità (se diverso dal legale rappresentante).

4 Regione Lombardia verificherà la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa.

5 I Soggetti finanziatori possono aderire alla Scheda Tecnica di Misura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURL del provvedimento che ha approvato lo schema della presente Scheda Tecnica di Misura. Il processo di adesione alla Scheda Tecnica di Misura è aperto sino all'esaurimento della dotazione finanziaria dell'Iniziativa.

6. A seguito dell'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, Regione Lombardia provvede a richiedere al gestore del Sistema Informativo l'abilitazione del Soggetto finanziatore sul Sistema Informativo stesso e inserisce il Soggetto finanziatore stesso nell'elenco dei Soggetti finanziatori che aderiscono all'Iniziativa e che verrà pubblicato sul sito internet di Regione Lombardia e del Soggetto gestore. Il Soggetto finanziatore si impegna a svolgere, per il tramite del Sistema Informativo, le attività operative ad esso spettanti, come previste nella presente Scheda Tecnica di Misura.

7. Il trattamento dei dati personali effettuato ai fini della presente Scheda Tecnica di Misura viene svolto in ottemperanza ai principi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (RGPD) n. 2016/679 nonché nel rispetto del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D.lgs. 101/2018 e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che esse rivestono il ruolo di titolari autonomi, ognuna per i trattamenti di propria competenza.

21. DURATA DELLA VALIDITÀ DELLA SCHEDA TECNICA DI MISURA

1. La presente Scheda Tecnica di Misura ha validità nei rapporti tra le Parti sino ad eventuale recesso dalla stessa da parte del Soggetto finanziatore o di Regione Lombardia, che dovrà essere comunicato all'altra parte ad opera della parte recedente.

2. Le Parti concordano che il verificarsi della fattispecie prevista al precedente comma non produrrà effetti riguardo alle Domande di partecipazione all'Iniziativa già presentate dai Soggetti richiedenti sul Sistema Informativo alla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione dell'adesione alla Scheda Tecnica di Misura da parte del destinatario della stessa in ordine alle quali l'adesione alla Scheda Tecnica di Misura conserverà efficacia sino al totale esaurimento dei conseguenti impegni e rapporti.

3. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dalle Parti secondo le modalità previste al precedente art. 18.

22. LEGGE APPLICABILE

1. L'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura è regolata dalla legge italiana, nonché dalla normativa regionale e comunitaria espressamente citata.

23. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia inerente la, o derivante dalla, adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data, [▪]

Il Soggetto finanziatore

[▪]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate